

Corte di Cassazione I sez. civile – 29 agosto 2006 n. 18663 – Pres. Proto – Rel. Salvato – Ministero delle infrastrutture, Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Napoli c. XXXXX

Opposizione sanzione pecuniaria – legittimazione passiva – Ministero infrastrutture – sussistenza – mancata notifica – mancato contraddittorio – nullità sentenza

Nei giudizi di opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie emanate dalla Capitaneria di Porto per violazioni a disposizioni del codice della navigazione, è necessaria la chiamata in giudizio del Ministro delle infrastrutture pro tempore.

Questi è, infatti, l'unico soggetto abilitato a esprimere la volontà dell'ente all'esterno.

Pertanto, ove il decreto di fissazione dell'udienza non sia stato notificato ex art. 23 legge 689/1981, all'autorità passivamente legittimata, gli atti processuali, compresa la sentenza, risulteranno affetti da nullità, per violazione del principio del contraddittorio.